REGOLAMENTO (CEE) N. 3457/84 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1984

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2268/84, (CEE) n. 2956/84 e (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne le vendite di burro d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2955/84 (4), nonché il regolamento (CEE) n. 2956/84 della Commissione, del 18 ottobre 1984, relativo allo smaltimento di burro a prezzo ridotto e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3073/84 (6), autorizzano la trasformazione di tale burro in materia grassa del latte anidra prima della sua esportazione, per sfruttare le possibilità di smaltimento che esistono sul mercato mondiale per il burro sotto questa forma;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2268/84 limita l'esportazione del burro a talune destinazioni; che è risultato che altri paesi terzi sono interessati ad acquistare tale burro alle condizioni previste dal suddetto regolamento; che è pertanto opportuno sopprimere il suo allegato;

considerando che, nel commercio internazionale, i termini « materia grassa del latte anidra » sono riservati ad un prodotto la cui composizione non corrisponde esattamente al burro in questione; che i termini da utilizzare nella fattispecie sono quelli di « butteroil »; che è pertanto necessario rettificare, su questo punto, i regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 2956/84, nonché il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2956/84;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2956/84 ha fissato, per il condizionamento del burro, un termine massimo di 45 giorni calcolato, a seconda del caso, dal giorno della presa in consegna o dalla data della ricevuta della domanda di uscita dall'ammasso; che è necessario prevedere che gli Stati membri possono prorogare questo termine, senza peraltro ritardare la data finale dell'immissione nel consumo diretto;

considerando che il titolo II del regolamento (CEE) n. 2956/84 aveva l'obiettivo di rendere possibile lo smaltimento a condizioni particolari del burro d'ammasso pubblico acquistato nella campagna 1982/1983; che, in considerazione delle domande d'acquisto presentate a tale scopo, si può giungere alla conclusione che tale obiettivo è praticamente raggiunto; che è pertanto opportuno abrogare il titolo II;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2268/84 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso.

2. Il testo dell'articolo 6 bis è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 6 bis*

1. Il burro venduto in conformità del presente regolamento può essere esportato, totalmente o in parte, sotto forma di butteroil.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, si applicano gli articoli 1, 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6. Inoltre, la domanda di acquisto deve:

— precisare i quantitativi di burro che saranno trasformati in butteroil, nonché lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo la trasformazione,

— indicare la o le imprese di trasformazione registrate a tale scopo dallo Stato membro sul cui territorio avrà luogo la trasformazione,

— essere accompagnata dall'impegno scritto delle suddette imprese a rispettare le condizioni previste dal presente regolamento.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(4) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4.
(6) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 83.
(7) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

3. Il burro consegnato in imballaggi recanti una o più delle seguenti diciture, in lettere di almeno 1 centimetro di altezza ;

— "Smør til fremstilling af butteroil (forordning (EØF) nr. 2268/84)",

— "Zur Verarbeitung in Butteroil bestimmte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 2268/84)",

— "Βούτυρο προς μεταποίηση σε βουτυρέλαιο (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2268/84)",

— "Butter for processing into butteroil (Regulation (EEC) No 2268/84)",

— "Beurre destiné à la transformation en *butter oil* (règlement (CEE) n° 2268/84)",

— "Burro destinato alla trasformazione in butteroil (regolamento (CEE) n. 2268/84)",

— "Boter voor verwerking tot butteroil (Verordening (EEG) nr. 2268/84)".

4. Il burro è trasformato nelle imprese di cui al paragrafo 2 in butteroil contenente almeno 99,8 % di materie grasse del latte.

5. Il prodotto finito è condizionato in imballaggi metallici ermeticamente chiusi, di un contenuto netto di 20 chilogrammi al massimo, sui quali è impressa in caratteri chiaramente leggibili la dicitura « Butteroil — Regolamento (CEE) n. 2268/84 ».

6. Le formalità doganali di esportazione sono espletate nello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione entro 4 mesi a decorrere dal termine ultimo per il ritiro del burro previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, primo comma ».

3. L'allegato è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2956/84 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 5, paragrafo 3, il primo comma è completato col seguente testo :

« Lo Stato membro in questione può aumentare questo termine massimo sino a 75 giorni, sempreché il contratto di vendita di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sia concluso anteriormente al 1° gennaio 1985 o la domanda di ritiro dall'ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sia presentata all'organismo d'intervento prima di tale data ».

2. Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 19*

1. Il burro venduto in conformità del presente titolo può essere esportato, del tutto o in parte, sotto forma di butteroil.

2. Nel caso in cui al paragrafo 1 si applicano gli articoli da 13 a 16 e l'articolo 18, paragrafi 2 e 3. Inoltre, la domanda d'acquisto deve :

— precisare i quantitativi di burro che saranno trasformati in butteroil e lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo la trasformazione,

— indicare la o le imprese di trasformazione registrate a tale scopo dallo Stato membro sul cui territorio avrà luogo la trasformazione,

— essere accompagnata dall'impegno scritto di dette imprese di rispettare le condizioni previste dal presente titolo.

3. Il burro è consegnato in imballaggi recanti una o più delle diciture seguenti, in lettere di almeno 1 cm di altezza :

— "Smør til fremstilling af butteroil (forordning (EØF) nr. 2956/84)",

— "Zur Verarbeitung in Butteroil bestimmte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 2956/84)",

— "Βούτυρο προς μεταποίηση σε βουτυρέλαιο (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2956/84)",

— "Butter for processing into butteroil (Regulation (EEC) No 2956/84)",

— "Beurre destiné à la transformation en *butter oil* (règlement (CEE) n° 2956/84)",

— "Burro destinato alla trasformazione in butteroil (regolamento (CEE) n. 2956/84)",

— "Boter voor verwerking tot butteroil (Verordening (EEG) nr. 2956/84)".

4. Il burro è trasformato, nelle imprese di cui al paragrafo 2, in butteroil contenente almeno il 99,8 % di sostanze grasse del latte.

5. Il prodotto finito è condizionato in imballaggi metallici ermeticamente chiusi, del contenuto massimo di 20 kg, recanti in caratteri chiaramente leggibili l'indicazione « Butteroil — Regolamento (CEE) n. 2956/84 ».

6. Le formalità doganali di esportazione sono espletate nello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione entro quattro mesi a decorrere dalla data limite per il ritiro del burro, di cui all'articolo 16, paragrafo 1 ».

Articolo 3

Gli articoli da 13 a 23, nonché l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2956/84 sono abrogati a decorrere dall'8 dicembre 1984.

Restano tuttavia applicabili alle domande d'acquisto presentate prima di tale data.

Articolo 4

All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte II, « Prodotti destinati ad utilizzazioni e/o destinazioni diverse da quelle indicate nella parte I » :

1. nel punto 25, lettera b), i termini « materia grassa del latte anidra » sono sostituiti da « butteroil » e la relativa nota 25 viene completata mediante « GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 9 » ;
2. nel punto 26, lettera b), i termini « materia grassa del latte anidra » sono sostituiti da « butteroil » e la relativa nota 26 è completata mediante « GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 9 ».

Articolo 5

1. Le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ed all'articolo 4, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 5 novembre 1984.

Le modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ed all'articolo 4, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 16 novembre 1984.

Tuttavia, per i contratti di vendita conclusi anteriormente all'8 dicembre 1984, può essere utilizzata, su richiesta dell'interessato, l'indicazione « materia grassa del latte anidra ».

2. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 16 novembre 1984.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione